


Perugia, 17/05/2024

Trasmissione a mezzo PEC



Spett.le

Spett.le

SCR PIEMONTE S.P.A.

Corso Marconi, 10

10125 Torino

c.a. Dott.ssa Patrizia Gamerro

Il Direttore Appalti

PEC: appalti@cert.scr.piemonte.it

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 77 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE
Richieste di chiarimenti e contributi SOGESI

In relazione alla consultazione preliminare in oggetto, presa visione dei documenti pubblicati da Codesta Spettabile Centrale di Acquisto, siamo a rimettere di seguito le richieste di chiarimento ed i contributi di So.Ge.Si. su quanto pubblicato in merito alla procedura di prossima indizione.

1. Segnaliamo che la scelta della Stazione Appaltante del prezzo ANAC a giornata di degenza ordinaria (riga 6) che ricomprende sia la biancheria piana che le divise dell'operatore sanitario (riga 6) non è a ns avviso corretta, attesa la grandissima differenza, tra gli Enti (AO e AASS) interessati dal servizio in oggetto in termini di numero del personale, rapportato alle giornate di degenza.

Una grande azienda ospedaliera, infatti ha una numerosità di operatori da vestire non paragonabile a quella di una Azienda Sanitaria ed una incidenza certamente molto maggiore rispetto al numero delle giornate di degenza erogate.

Questo porta a delle grandi disparità nella remunerazione del medesimo servizio tra realtà ospedaliera e sanitarie così diverse.

Riteniamo pertanto che sia più corretto scegliere una modalità di fatturazione che preveda un prezzo a giornata di degenza ordinaria per remunerare la biancheria piana e un separato prezzo giornaliero per operatore sanitario per remunerare il lavanoio delle divise, questo al fine di valorizzare correttamente ogni realtà consentendo agli operatori economici affidatari pari opportunità di recuperare i propri investimenti nel corso del contratto.

La scelta di optare per prezzi di riferimento differenziati tra biancheria piana e divise è dettata tuttavia anche da altre considerazioni che seguono

2. Come già previsto dalla rilevazione dei prezzi di ANAC effettuata per la determinazione dei prezzi di riferimento del 2017, il valore della giornata di degenza copre, relativamente alla biancheria piana, esclusivamente il servizio di noleggio e lavaggio dei tessili di biancheria piana per la vestizione del letto rappresentati da lenzuola, federa, traversa e copriletto.

Questo significa che la giornata di degenza ha un contenuto, e per meglio dire, un paniere bene individuato, e non può essere un valore fisso che viene esteso ad altre tipologie di consumi né ad altri servizi, o che può coprire consumi ulteriori rispetto al semplice cambio del letto.

Ad esempio non viene ricompresa nella giornata di degenza la coperta, i costi fissi del posto letto o la logistica, che può avere anche una notevole complessità (e per la quale altre centrali regionali di acquisto hanno scelto di prevedere un separato canone mensile (vedi Asur Marche).

E' evidente che la giornata di degenza non può essere un contenitore in cui ricomprendere qualsiasi consumo di tessili, anche non evidentemente previsto dalla rilevazione originaria di ANAC.

Per i contenuti del paniere di una giornata di degenza Vi rimandiamo ad un confronto con l'Associazione di categoria Assosistema, e agli studi dell'Università Bocconi rispetto al consumo di tessili medio a degenza.

Al fine quindi di gestire il congruaggio rispetto al contenuto massimo della giornata di degenza, in termini di numero di articoli consumati (lenzuolo, federa, traversa e copriletto), vi suggeriamo di utilizzare i valori dei prezzi di riferimento di ANAC di cui alla tabella 1.3 dell'allegato A (attuale ultimo aggiornamento ad Aprile 2023)- Unità di misura "a capo", con Chip identificazione capi.

Tutti gli altri tessili non inclusi nella giornata di degenza, **e i tessili e le divise di sala operatoria, per i quali non si ritiene assolutamente corretto prevedere la fornitura nell'ambito del prezzo per GDO**, devono essere congruati separatamente, non facendo parte del set della giornata di degenza, con un valore che a ns avviso suggeriamo essere il valore di riferimento ANAC di prezzo al kg a lavanolo per la biancheria piana e prezzo a capo per la biancheria sagomata (nell'aggiornamento di Aprile 2023, da aumentare per la previsione dei CAM).

Ad eccezione di quanto sopra, per l'articolo "coperta" suggeriamo di prevedere un canone giornaliero da remunerare per 365 giorni, essendo tale dispositivo tessile di costo elevato, di utilizzo stagionale e non sempre inviato a lavaggio, per cui una fatturazione a pezzo lavato risulterebbe assolutamente penalizzante per l'appaltatore.

Diversamente la base d'asta si mostra del tutto inadeguata, in quanto non remunera i consumi previsti nel capitolato.

La base d'asta a giornata di degenza ordinaria di cui alla riga 6 dell'Allegato A Tab. 1 dei prezzi di riferimento di ANAC, aggiornamento di aprile, scelta da SCR, è peraltro evidentemente incapiente anche proprio in relazione alla integrazione del lavanolo delle divise dell'operatore sanitario.

Dall'analisi della rilevazione dei prezzi di ANAC effettuata per la determinazione dei prezzi di riferimento del 2017, emerge che non sono ricompresi nel canone a giornata di degenza che ricomprende piana e divise, riga 6, né i distributori automatizzati, né le calzature, né i DPI, mentre nella procedura di specie non solo si prevedono consumi molto elevati (7 cambi settimanali ad operatore), ma si richiede anche che venga fornita la calzatura dell'operatore sanitario, e si prevede anche una distribuzione mediante armati automatizzati delle divise degli operatori sanitari che sono previste non personalizzate. Per i consumi medi da ricomprendere nel valore della giornata di degenza, vi rimandiamo a quanto già condiviso nel protocollo sopra citato dell'Associazione Assosistema.

Per i consumi eccedenti Vi suggeriamo di utilizzare i valori di cui alla Tab. 7 – Prezzi di riferimento "a capo" – Dipendente (operatore sanitario) dell'allegato A, nell'ultimo aggiornamento disponibile.

3. Il prezzo di ANAC scelto da SCR per la giornata di degenza ricomprende il lavanolo delle divise dell'operatore sanitario di corsia e non si riferisce pertanto agli altri operatori aventi vestizione più complessa come il 118, il front office, i servizi territoriali, l'ADI, il personale di rappresentanza, i servizi tecnici di manutenzione generale, gli operatori di cucina e gli autisti, per gli ovvi motivi legati al costo molto più elevato degli indumenti (e per alcuni DPI) previsti per la divisa di ciascuno di loro e al più oneroso ricondizionamento (pensiamo solo ai capi di alta visibilità o alle divise front office).

Inspiegabilmente, tuttavia, per la procedura in oggetto, viene prevista una base d'asta per "divisa personalizzata per personale non sanitario dell'Azienda Sanitaria" che è valorizzato ad canone mensile per dipendente di soli € 14,90, che se rapportato al valore al giorno ($14,90 \times 12 \text{ mesi} / 365 \text{ gg}$) porta ad un valore giornaliero miserrimo di € 0,49, vale a dire del 23% inferiore al prezzo di riferimento per operatore sanitario al giorno previsto da ANAC per gli operatori sanitari, che come sopra rappresentato hanno una vestizione del tutto più semplice, pertanto anche meno costosa, degli operatori non sanitari.

Suggeriamo pertanto di rivedere questo valore, del tutto iniquo, e di incrementarlo ad un canone superiore a quello previsto da ANAC per gli operatori sanitari, pertanto superiore ad un corrispondente canone mensile di € 19,35 ($€ 0,63621 \times 365 \text{ gg} / 12 \text{ mesi}$)

Suggeriamo, inoltre, come già previsto da altre centrali di acquisto regionali (es. ASUR Marche) di prevedere un prezzo separato a paio per la fornitura di calzature (uno per

ciascuna delle differenti calzature riferite alle varie categorie professionali) e un canone mensile ad operatore per le vestizioni di queste altre tipologie di operatori diversi dall'operatore di corsia, da differenziare rispetto alla specifica dotazione di capi previsti per ognuno.

4. Relativamente alle basi d'asta, va segnalato altresì che i prezzi di riferimento ANAC non hanno mai integrato nemmeno i maggiori costi legati all'introduzione dei CAM del lavanolo, direttamente vincolanti, a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 04.01.2021, e successivamente dei nuovi CAM Tessili (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 23.03.2023), da un lato per le aziende, e dall'altro per le Stazioni Appaltanti che intendano bandire procedure di tale servizio, in quanto sono prezzi elaborati precedentemente a tale decreto a seguito di rilevazioni di servizi che non contemplavano alcuno degli obblighi ora imposti dai criteri minimi.

I prezzi di riferimento, frutto della rielaborazione di dati riferiti al 31 dicembre 2013 (cfr. documento tecnico prezzi di riferimento" di ANAC), hanno subito solo una indicizzazione a far data dal 2022 (a distanza quindi da 9 anni dalla rilevazione), collegata all'aumento dei costi dei fattori produttivi e della manodopera, come illustrato nelle note dell'Allegato A dei prezzi di riferimento di ANAC, pertanto non sono mai stati implementati per la previsione dei CAM.

Riteniamo sia quindi essenziale, per tale motivo, che la definizione delle basi d'asta per la procedura in oggetto integri un idoneo incremento rispetto ai prezzi di riferimento, seguendo l'esempio di altre Centrali di Acquisto Regionali, prevedendo un aumento del 20% per l'introduzione dei CAM.

Trattandosi di costi aggiuntivi per la minimizzazione dell'impatto ambientale, legata a misure, previste nei criteri minimi, che ogni azienda deve ora applicare obbligatoriamente, si suggerisce altresì di prevedere che tale corrispondente importo (pari al 20% di incremento rispetto ai valori ANAC) sia trattato al pari di un onere di sicurezza da interferenza, e non soggetto a ribasso.

Nel capitolato all'art. 2.3 – Volumi, consistenza dell'appalto e dati di riferimento, si prevede "Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni - rispetto alle previsioni del Capitolato come aggiornate da ciascuna Azienda sanitaria alla data di stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio (nel quale verranno definiti e valorizzati il dimensionamento delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie contraenti e i fabbisogni effettivi in noleggio) - a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi di aggiudicazione."

Qualche capoverso più avanti poi, viene specificato “Si ribadisce che tutti i dati/volumi/fabbisogni indicati nel presente Capitolato tecnico e relativi allegati (trasmessi da ciascuna Azienda sanitaria) sono da intendersi in maniera presuntiva e indicativa ai soli fini della formulazione dell’offerta di gara. Essi verranno verificati e aggiornati dal Fornitore aggiudicatario e dalla singola Azienda sanitaria già in sede di “Incontro preliminare e successivamente formalizzati nell’ Atto di regolamentazione del servizio”.

L’offerta di gara, tuttavia, deve essere, congrua, ponderata e certa.

Invece quanto previsto da SCR in merito alla variazione dei dati successivi alla partecipazione introduce un elemento di forte aleatorietà, in quanto in sede di partecipazione gli operatori economici formulano una offerta in relazione ai volumi indicati dalla Stazione Appaltante. Tali volumi costituiscono il riferimento certo per la congruità dell’offerta.

Introducendo la possibilità per gli Enti contraenti di discostarsi liberamente dai dati di gara e correlare i corrispettivi di aggiudicazione ai soli dati aggiornati in sede, successiva, di atto di regolamentazione, SCR riconduce il quinto d’obbligo a dati di prestazioni non noti e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta

Si tratta di una assoluta indeterminatezza che non consente, al momento della partecipazione, di formulare una offerta congrua.

Non solo. Qualsiasi valutazione di congruità effettuata in sede di gara ai fini dell’aggiudicazione risulterà un esercizio del tutto sterile, posto che, in base a quanto previsto da SCR, tanto i dati potranno cambiare comunque e a prescindere da tutto e il punto di riferimento contrattuale saranno i dati successivi dell’atto di regolamentazione.

Si chiede di rettificare questa previsione evidentemente non corretta riconducendo l’istituto del quinto d’obbligo ai dati di gara.

5. Il capitolato comprende servizi di lavaggio, noleggio o lavanolo di materasseria per cui le Amministrazioni Contraenti hanno fornito i propri fabbisogni.

Si chiede di confermare che tali prestazioni, nella misura e nei volumi previsti in gara, siano effettivamente oggetto del contratto e non un servizio di accordo quadro cui gli Enti possono decidere successivamente di aderire o meno.

Questo in relazione al fatto che in sede di offerta l’operatore economico formulerà dei prezzi considerando anche di suddividere dei costi fissi (pensiamo alla logistica o al servizio di guardaroba) anche su tali prestazioni che poi, laddove venissero espunte dal contratto, porterebbero ad una drastica riduzione della marginalità stimata in ragione della maggiore incidenza di tali costi sui servizi rimanenti, e quindi una riduzione, fino anche all’annullamento, della congruità dell’offerta già dimostrata in gara.

6. Al punto 2.7 Acquisto iniziale di biancheria di proprietà dell'AOU NOVARA – viene previsto il riacquisto da parte dell'aggiudicatario al ritiro *“di tutta la biancheria piana e confezionata di proprietà dell'Azienda Sanitaria (ed eventualmente della materasseria che l'Azienda vorrà sostituire passando da propria materasseria a materasseria in noleggio) riconoscendo un onere economico determinato come segue.*

Nella fase di Incontro preliminare si effettuerà, in contraddittorio fra le parti, l'inventario del materiale (di proprietà dell'Azienda) da ritirare presso i reparti e di quello in scorta a magazzino per il successivo utilizzo.

Per la valorizzazione dello stesso si applicherà una percentuale dei prezzi unitari pagati in sede di acquisto dalla Azienda sanitaria e ricavabili dalle relative fatture che sarà pari a:

- *l'80% per la biancheria (piana e confezionata) “nuova” a magazzino (che potrà essere utilizzata solamente fino a fine vita);*
- *un valore offerto in fase di gara per la biancheria (piana e confezionata) “usata” in circolazione. Ad oggi sono presenti in circolo circa 22.400 pezzi di biancheria piana e circa 7.300 pezzi di biancheria confezionata.*

L'importo così determinato sarà oggetto di fatturazione da parte della Azienda sanitaria nei confronti del Fornitore alla data di inizio erogazione del servizio.

Pertanto, per quanto riguarda l'AOU NOVARA, il Fornitore aggiudicatario può riutilizzare la biancheria piana e confezionata (sia “nuova” a magazzino sia “usata in circolazione”) attualmente di proprietà dell'Azienda sanitaria (in deroga a quanto prescritto all'art. 3.1 comma 2) fino a fine vita del capo dopodiché dovrà essere immessa nel servizio la biancheria piana e confezionata nuova aventi le caratteristiche prescritte dal presente Capitolato e relativi Allegati.

A tale riguardo si osserva che non è possibile formulare una offerta senza che venga specificato un valore certo di riacquisto di tale biancheria già in fase di gara, mentre in questa formulazione di dialogo tecnico il valore deve essere determinato solo a valle dell'aggiudicazione, con possibilità di scostamento anche sensibile dalle ipotesi di valore che potrebbero aver fatto gli operatori economici in fase di partecipazione.

In secondo luogo si osserva che sono previsti dei requisiti puntualmente indicati in gara per la biancheria piana e sagomata, nonché criteri di valutazione tecnica correlati alla qualità degli articoli e dei tessuti.

Inoltre viene richiesta l'applicazione di un microchip o sistema diverso di identificazione su tutti i capi per il servizio, ai fini della tracciabilità.

Non si ravvisa pertanto per quale motivo, a riguardo dell'AOU Maggiore di Novara, si preveda di far usare un parco circolante completamente diverso dalle caratteristiche previste per i tessuti richiesti (e offerti) in gara e non tracciato.

Per i motivi sopra esposti si chiede di rettificare il capitolato eliminando la previsione di riacquisto, o per lo meno si chiede, per consentire agli operatori di formulare una offerta congrua, di specificare già nei documenti di gara il valore di riacquisto dei beni.

7. Nel capitolato al punto 3.6 Distributori automatici di divise sanitarie, è previsto che *“La distribuzione delle divise sanitarie richieste nel presente Capitolato potrà avvenire anche tramite ARMADI/DISPENSER AUTOMATIZZATI. La dotazione e l'utilizzo di tale sistema di distribuzione della divisa non è obbligatorio ma discrezionale, l'eventuale proposta tecnica del Fornitore sarà oggetto di valutazione qualitativa (rif. griglia di valutazione tecnica Disciplinare di gara). Nell'Allegato 3_M sono riportate le Aziende Sanitarie che utilizzano i distributori automatici di divise.*

Pertanto i distributori automatizzati sembrerebbero facoltativi, tuttavia viene specificato che *“Il Fornitore dovrà provvedere, con spese ed oneri a proprio carico, alla realizzazione del sistema automatizzato di distribuzione offerto realizzando tutte le opere e gli impianti necessari all'installazione e funzionamento del sistema proposto in sede di gara. Il che significa che detti costi, essendo stati soppesati dal Fornitore nella formulazione della offerta economica di gara, rientrano nei prezzi offerti di aggiudicazione.*

La gestione e la manutenzione dei distributori, per tutto il periodo contrattuale, è a totale carico del Fornitore.””

In aggiunta si prevede che le divise per operatori sanitari siano “non personalizzate”, ed è previsto un criterio di valutazione tecnica denominato “modalità di gestione della biancheria confezionata” che prevede che “l'offerente dovrà descrivere il progetto di automatizzazione che intende offrire al fine di migliorare e ottimizzare quanto già presente presso i presidi oggetto di gara che potrà a scelta dell'offerente integrare e/o sostituire l'eventuale gestione manuale proposta”

Alla luce di quanto sopra e del fatto che vi sono distributori già esistenti e che la valutazione premia l'eventuale miglioramento e ottimizzazione, si chiede di chiarire se la distribuzione automatizzata sia effettivamente una previsione obbligatoria, per lo meno per quanto già esistente, e se i distributori in essere sono di proprietà dell'Ente oppure degli attuali affidatari.

8. Segnaliamo che la scelta della stazione appaltante di divise non personalizzate per tutti gli operatori sanitari non è in linea con una distribuzione di tipo manuale, in quanto una attribuzione di divise non nominativa è certamente molto più esposta alle dispersioni, essendo assegnata a un centro di utilizzo e non al singolo operatore. Questo favorisce, laddove non vi sia l'utilizzo di distributori automatizzati, la cui proposta in gara è meramente facoltativa e non obbligatoria, l'improprio utilizzo da parte degli operatori, ed una impropria distribuzione che non garantisce appieno il servizio. Disponibilità di divise non personalizzate in assenza di prelievi da armadi automatizzati, genera un incontrollato approvvigionamento di qualsiasi operatore abbia accesso alle dotazioni, in

danno non solo dell'appaltatore, che sarà costretto a continui reintegri, ma della stessa stazione appaltante, che si troverà ad affrontare disponibilità incerte dei capi.

Nella sostanza l'unico modo di controllare la corretta distribuzione di capi non personalizzati resterebbe quella di implementare sistemi automatizzati.

A tal proposito, considerando le basi d'asta indicate dalla Stazione Appaltante, si segnala che nei prezzi di riferimento di ANAC NON è contemplata la distribuzione automatizzata delle divise, anche in considerazione del periodo della rilevazione, in cui tali sistemi non erano quasi per nulla utilizzati.

Dal febbraio 2022 tali prezzi sono stati solamente indicizzati da ANAC, ma non implementati per la previsione di un servizio, quale quello della distribuzione automatizzata, di contenuto maggiormente tecnologico/innovativo.

Ne discende che, dato l'elevatissimo investimento richiesto per l'organizzazione di un servizio che preveda estensivamente questo tipo di distribuzione automatica, necessario nel caso di distribuzione di divise non personalizzate come sopra rappresentato, deve essere individuato un ulteriore separato driver di fatturazione, ad esempio un canone mensile per sistemi di distribuzione automatizzata (che consideri i maggiori servizi connessi legati caricamento e ritiro delle divise, oltre all'ammortamento e manutenzione del bene e del software di gestione della macchina), canone da correlare al numero degli operatori e delle divise da gestire e ai servizi richiesti, come peraltro già previsto in altre procedure regionali anche recenti (es. ASUR Marche)

Inoltre si suggerisce di prevedere divise in policotone e non in cotone 100% nel caso di distribuzione automatizzata, in quanto, come noto, il cotone è un tessuto che si gualcisce e non consente di conservare il decoro della divisa, laddove ripiegato e arrotolato per essere inserito nei distributori, pertanto non è affatto idoneo ad essere utilizzato in armadi automatizzati.

9. Si chiede di pubblicare tutti i punteggi relativi ai criteri di valutazione tecnica in quanto nella tabella pubblicata alcuni elementi non sono valorizzati, anche al fine di fare eventuali osservazioni in merito.

10. Nel capitolato è previsto un sopralluogo obbligatorio presso i guardaroba; riteniamo che sia opportuno prevedere il sopralluogo obbligatorio anche presso i blocchi operatori e presso i locali messi a disposizione per l'eventuale allestimento dei sistemi di distribuzione automatizzata, oltre che presso i principali presidi territoriali.

Riteniamo, infatti, che la presa visione dei luoghi sia un elemento essenziale e imprescindibile per la progettazione di un servizio di qualità che non può considerarsi in alcun modo standardizzabile, ma deve essere calato nella realtà di ciascuna struttura ospedaliera. Il sopralluogo obbligatorio, inoltre, salvaguarda l'Ente da eventuali contenziosi o richieste successive all'aggiudicazione, legate a condizioni dei luoghi

descritte nei documenti di gara e poi contestabili in seguito alla firma del contatto al momento dell'avvio del servizio.

Allo stesso modo riteniamo che nei presidi territoriali minore importanza, invece, come ad esempio alcuni distretti minori e nei poliambulatori, il sopralluogo debba essere previsto solamente come facoltativo, per non appesantire troppo, da un lato gli Enti e dall'altro gli operatori economici, nella valutazione dei luoghi propedeutica alla formulazione dell'offerta.

Al fine di effettuare serenamente le attività di sopralluogo e di dare modo alle aziende di rielaborare i dati raccolti, suggeriamo di prevedere un tempo molto congruo dalla data di pubblicazione della procedura per la presentazione delle offerte, considerato il rilevante onere temporale necessario per l'effettuazione dei sopralluoghi medesimi.

11. In merito al criterio di aggiudicazione illustrato (offerta economicamente più vantaggiosa con 70 pt alla qualità e 30 pt al prezzo) si suggerisce di scegliere formule di attribuzione del punteggio prezzo che non penalizzino la qualità. A tale scopo si ritiene, ad esempio, la formula ribasso/ribasso massimo assolutamente inidonea a mantenere il corretto bilanciamento tra punteggio qualità e punteggio prezzo.

Si suggerisce, piuttosto, di utilizzare formule che minimizzino gli scostamenti per eccessivi/anomali ribassi al fine di assicurare il corretto peso alla qualità e garantire l'adeguato livello di servizio agli Enti aderenti.

12. Sempre al fine di salvaguardare la qualità del servizio, si suggerisce di prevedere altresì delle soglie minime di punteggio di qualità a pena di esclusione.

13. In considerazione del forte incremento dei prezzi al consumo verificatosi negli ultimi due anni si ritiene essenziale prevedere una clausola periodica di revisione prezzi, da far decorrere non dalla sottoscrizione del contratto, ma dalla stessa presentazione dell'offerta di gara. Troppo spesso, infatti, le procedure di gara vengono aggiudicate a distanza di anni dalla formulazione delle offerte, e si trascinano in contenziosi che dilatano il tempo e allontanano il momento della sottoscrizione del contratto, con la conseguenza che nel frattempo le aziende aggiudicatarie possono trovarsi a perdere molto valore.

Alla luce dell'attuale congiuntura economica questa perdita di margine non può più essere sostenuta dalle imprese, pertanto riteniamo assolutamente necessario non solamente inserire una clausola di revisione, sempre e comunque applicabile in misura integrale (100%) rispetto al tasso di incremento dell'indice utilizzato (che sia quello di ANAC per il lavanolo o l'indice dei prezzi al consumo), ma di prevederne la decorrenza dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

14. In considerazione degli ultimi tre anni, che hanno mostrato che nel corso del periodo contrattuale possono sempre occorrere eventi imprevisti ed imprevedibili, suggeriamo di inserire una clausola di rinegoziazione dei prezzi da utilizzare al verificarsi di tali

congiunture o fattispecie straordinarie per ricondurre il contratto ad equità e ripristinare il sinallagma contrattuale, e di specificare, anche in allineamento con il parere ANAC Funzione Consultiva n. 67 dell'11.01.2023, che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale ai sensi del Codice, è incluso l'aumento considerevole dei prezzi.

15. Sugeriamo di prevedere l'utilizzo tassativo nell'appalto del CCNL di categoria (Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini).

Auspicando che i contributi resi possano essere di utilità alla Stazione Appaltante quale supporto per la predisposizione dei documenti di gara, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e porgiamo i più cordiali saluti.

So.Ge.Si. S.p.A.

Il Presidente del CdA

Emiliano Nardi Schultze

Firmato digitalmente